

REGOLAMENTO (CEE) N. 2048/87 DELLA COMMISSIONE**del 10 luglio 1987****che stabilisce le modalità di applicazione delle misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1878/87 del Consiglio, del 29 giugno 1987, che prevede misure speciali per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 1 e l'articolo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1878/87 ha previsto l'importazione a prelievo ridotto di un determinato quantitativo di olio d'oliva originario della Tunisia; che in applicazione dell'articolo 1 del suddetto regolamento è necessario fissare l'importo del prelievo applicabile a queste quantità sulla base della situazione attuale del mercato; che è opportuno fissare per questo prelievo l'importo determinato qui di seguito;

considerando che in applicazione dell'articolo 4 di tale regolamento occorre prevedere le misure necessarie per evitare deviazioni di traffico e garantire la riscossione del prelievo applicabile per i paesi terzi qualora quest'olio sia immesso in consumo in Spagna e in Portogallo;

considerando che il quantitativo d'olio importato dalla Tunisia non può superare il quantitativo indicato all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1878/87; che è pertanto opportuno non ammettere la tolleranza di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli di importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3913/86⁽³⁾;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha formulato il proprio parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prelievo speciale di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1878/87 è uguale a 16 ECU per 100 kg.

Articolo 2

1. Gli Stati membri della Comunità nella composizione al 31 dicembre 1985 nei quali l'olio d'oliva originario della Tunisia è immesso in libera pratica alle condi-

zioni previste dal regolamento (CEE) n. 1878/87, instaurano, fino al 30 giugno 1988, fatta salva l'applicazione del paragrafo 2, un sistema di vigilanza in cui l'operatore, in caso di invio d'olio d'oliva delle sottovoci 15.07 A I a) e b) della tariffa doganale comune confezionato in imballaggi immediati di un contenuto netto superiore a 5 litri o alla rinfusa, a partire da questi Stati membri verso la Spagna o il Portogallo, deve dimostrare, in maniera giudicata soddisfacente da detti Stati membri, che questo olio non è di origine tunisina.

2. Qualora l'olio d'oliva immesso in libera pratica a norma del paragrafo 1 sia esportato in uno Stato membro, il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci reca una delle seguenti diciture:

- Aceite de oliva importado de Túnez — Reglamento (CEE) n° 1878/87
- Olivenolie indført fra Tunesien — Forordning (EØF) nr. 1878/87
- Olivenöl, eingeführt aus Tunesien — Verordnung (EWG) Nr. 1878/87
- Ελαιόλαδο εισαχθέν από την Τυνησία — Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1878/87
- Olive oil imported from Tunisia — Regulation (EEC) No 1878/87
- Huile d'olive importée de Tunisie — Règlement (CEE) n° 1878/87
- Olio d'oliva importato dalla Tunisia — Regolamento n. 1878/87
- Olijfolie ingevoerd uit Tunesië — Verordening (EEG) nr. 1878/87
- Azeite importado da Tunísia — Regulamento (CEE) n° 1878/87.

3. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3183/80, il quantitativo messo in libera pratica non può eccedere quello indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo di importazione. A tal fine nella casella 22 di detto titolo è iscritta la cifra 0.

4. In caso di immissione in consumo in Spagna o in Portogallo dell'olio per il quale è presentato il documento giustificativo del carattere comunitario delle merci di cui al paragrafo 2, in tali Stati membri è riscosso un importo pari alla differenza tra il prelievo minimo in vigore il giorno di accettazione della dichiarazione di immissione in consumo e 16 ECU/100 kg.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU n. L 179 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 338 del 13. 12. 1980, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 364 del 23. 12. 1986, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 luglio 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente
